



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **201** del 25/09/2017

Modifica dell'art. 22 della L.R. n. 44/75, così come modificata dalla L.R. n. 10/2009 e s.m.i., - Normativa regionale sulle acque minerali e termali: "Diritto annuo da corrispondere per l'attività di coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 aprile 2009 n. 10"





SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'art. 22 della L.R. n. 44/75, così come modificata dalla L.R. n. 10/2009 e s.m.i., - Normativa regionale sulle acque minerali e termali: "Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 aprile 2009 n. 10"

Motivazioni e obiettivi

La materia delle acque minerali e termali, di competenza legislativa esclusiva regionale, è disciplinata in Puglia dalla L.R. del 28 maggio 1975 n. 44 s.m.i., che necessita di un'urgente revisione, in quanto l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che si è susseguita negli anni a livello sia nazionale che comunitario, in particolare si cita la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "Bolkestein"), ha generato dubbi interpretativi e contenziosi (Regione Puglia c/o Comune di Santa Cesarea Terme - Sentenza del Consiglio di Stato n. 873 del 13/2/2013).

La materia delle acque minerali e termali, infatti, pur non costituendo prestazione di servizi, è soggetta alla diretta applicazione della summenzionata Direttiva di Servizi, in quanto le concessioni di sfruttamento di una sorgente di acqua minerale/termale devono essere rilasciate nel rispetto della libertà di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza.

Nelle more che si provveda ad una complessiva rivisitazione della legge regionale in materia, si ritiene necessario proporre una modifica normativa alla L.R. n. 44/75, in conformità a quanto anche evidenziato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n° 65 del 2001, che ha sancito la possibilità per le Regioni di prevedere l'applicazione di canoni commisurati non solo all'estensione dell'area in concessione, ex art. 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i., ma all'effettivo beneficio ricavabile dal concessionario, ovvero alla quantità di acqua utilizzata o emunta.

Tale principio è stato confermato, altresì, dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte che, nella relazione annuale del 2006, auspica che *"la gestione del patrimonio, in riferimento a quello delle acque minerali, sia una "gestione improntata a criteri di concorrenzialità e, quindi, di maggior profitto per gli enti gestori"*.

Attualmente l'art. 22 della L.R. n. 44/75 prevede che il diritto annuo che il concessionario deve corrispondere alla Regione sia calcolato dagli esercenti mediante l'applicazione del solo criterio





superfidiario. L'applicazione del suddetto criterio, tuttavia, può comportare entrate economiche per la Regione non commisurate al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica.

Al fine di assicurare, pertanto, la salvaguardia del principio della concorrenza a vantaggio del consumatore, nonché permettere una maggiore valorizzazione dell'uso della risorsa idrica, intesa come Bene "esauribile", con conseguenti maggiori introiti nelle casse della Regione, si ritiene necessario proporre la modifica dell'art. 22 della L.R. n. 44/75, introducendo oltre al già presente criterio superfidiario il criterio commisurato al quantitativo di acqua emunta.

Ferma restando l'autonomia e la valutazione delle diverse realtà territoriali regionali, già nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006 venivano indicate le seguenti linee di indirizzo ed orientamento che si auspicava ciascuna Regione applicasse nella definizione del canone:

- da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato;
- da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto;
- canone superfidiario non inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa."

Nell'articolo di legge seguente si è ritenuto necessario, oltre che come suddetto introdurre il criterio commisurato alla quantità di acqua emunta, adeguare gli importi dei canoni a quelli riportati nelle richiamate linee di indirizzo ed applicati in quasi tutte le Regioni italiane, come emerge dalla scheda riepilogativa "Canoni unitari e gettito annuo" presente del "Documento di sintesi del monitoraggio di attuazione del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006" - Dicembre 2015.

Per tutte le considerazioni suesposte, si ritiene necessario procedere ad una modifica dell'art. 22 della L.R. n. 44/75, così come modificata dalla L.R. n. 10/2009 e s.m.i., proponendo di sostituirlo con nuovo articolato di legge.

L'Assessore proponente
Filippo Caracciolo





4.

ART. 1

L'art. 22, capitolo III (Dell'esercizio della concessione) della legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 ed s.m.i. (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

1. Il titolare di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento a favore della Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in concessione e commisurato alla quantità di acqua imbottigliata e a quella emunta nella misura di:

- 40 euro per ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa;
- 2,50 euro ogni mille litri o frazione di acqua imbottigliata;
- 2,00 euro ogni mille litri o frazione di acqua emunta.

2. La Giunta regionale provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi di cui al comma 1.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del:

- 30% per i quantitativi imbottigliati in vetro;
- 20% per i quantitativi imbottigliati in contenitori ecosostenibili (R-PET e PLA);
- 15% se in possesso di idonee certificazioni ambientali.

4. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua emunta.

5. Per l'anno 2017 il Diritto annuo, così come definito nei precedenti commi, deve essere corrisposto, ad integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 ottobre 2017.

